COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LV.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

PAG

Congedo:

PRESIDENTE 589

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

COLITTO ed altri: Modifica delle norme sulla libera docenza (1850) e TRABUCCHI: Modificazioni alla norma del «numero chiuso» in tema di libera docenza. (1922) . . . 589

PRESIDENTE 589, 591
TESAURO, *Relatore* 590
MARCHESI 590
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 590, 594
LOZZA 590, 591
TRABUCCHI 590, 591

RESTA: Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre. 1787) . . 591

PRESIDENTE 591, 592, 593, 594, 595
LOZZA 592, 594, 598
ROMANATO . . 593, 594, 595
TITOMANLIO VITTORIA . . . 593
PITZALIS 593, 595
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 593, 595
TESAURO 594, 595
MARANGONE VITTORIO . 598
GUI 598

Votazione segreta:

PRESIDENTE 599

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Franceschini Francesco

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Colitto ed altri: Modifica delle norme sulla libera docenza. (1850), e Trabucchi: Modificazione alla norma del «numero chiuso» in tema di libera docenza. (1922).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Colitto: «Modifiche delle norme sulla libera docenza», e Trabucchi: «Modificazioni alla norma del «numero chiuso» in tema di libera docenza».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta fu sospesa la discussione di queste due proposte di legge e fu dato incarico al relatore di svolgere indagini per conoscere lo stato attuale dei lavori delle Commissioni: oggi riprendiamo la discussione delle due proposte di legge e pertanto prego il relatore, onorevole Tesauro, di fare il punto della situazione.

TESAURO, *Relatore*. Dalle indagini svolte, è risultato che soltanto due commissioni – una di odontoiatria e una di altra materia medica - hanno compilato la graduatoria degli idonei; le altre commissioni non hanno ancora chiuso i lavori. In base a queste constatazioni positive, ho formulato, d'accordo con gli uffici ministeriali, un testo unificato, del quale do lettura:

ART. 1.

« Limitatamente alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza indetta nell'anno 1955, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può conferire l'abilitazione anche ai candidati che, dalle Commissioni giudicatrici, siano dichiarati idonei all'unanimità oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1953, n. 188.

Qualora, tuttavia, trattasi di discipline per le quali siano stati banditi più di quattro posti non potranno conferirsi abilitazioni ai sensi del precedente comma in misura superiore al 25 per cento dei posti, imputandosi a favore degli idonei le frazioni inferiori.

Ove necessario, ai fini dell'attuazione del presente articolo, sarà fatto luogo alla riconvocazione delle Commissioni che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già conclusi i propri lavori ».

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

MARCHESI. La Commissione ha avuto già occasione di pronunciarsi a favore dell'abolizione del numero chiuso; e ciò è un bene. Tuttavia, la misura del 25 per cento proposta per il conferimento delle abilitazioni ai candidati che non risultino vincitori mi sembra troppo limitata. e pertanto propongo che la misura stessa sia elevata al 50 per cento. Il relatore, al quale ne ho parlato, è sostanzialmente d'accordo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica isruzione*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, avevo chiesto un breve rinvio della discussione per rendermi conto della situazione dei lavori delle commissioni giudicatrici.

Allo stato attuale, poiché già alcune Commissioni hanno concluso il loro lavoro limitandosi a conferire le abilitazioni nei limiti prescritti o andando oltre solo di una o due unità, non sembrerebbe opportuno ora largheggiare troppo, e ciò per evitare che siano seguiti due criteri nella valutazione dei candidati.

Per questi motivi, pregherei l'onorevole Marchesi di non insistere nell'allargamento oltre il 25 per cento o, almeno, di non insistere per il 50 per cento.

MARCHESI. Sono disposto ad accogliere volentieri l'invito rivoltomi dal Sottosegretario. Non vorrei, però, che l'intemperanza di alcune commissioni dovesse risultare di grave danno per altre commissioni più avvedute e meno interessate.

Ad ogni modo, anziché una percentuale, non si potrebbe stabilire un numero fisso, nei riguardi dei primi due o tre che seguono in graduatoria i vincitori ?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me pare che questo sia un criterio più restrittivo, perché 2-3 candidati rappresentano una percentuale minima in quelle Commissioni dove i candidati sono 20 o giù di lì.

LOZZA. V'è un'altra preoccupazione, ed è determinata dalla possibilità che in qualche caso il 25 per cento significhi un solo posto, il che mi parrebbe troppo poco. Io penso che, lasciando il 25 per cento, dovrebbe almeno stabilirsi che il numero minimo dei segnalati dovrebbe essere di due.

MARCHESI. Così sarei d'accordo anch'io.

TESAURO, *Relatore*. Si può stabilire il limite al 30 per cento, con un minimo di due segnalazioni.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Va bene.

TRABUCCHI Per quanto riguarda la proposta dell'aumento dal 25 per cento al 50 per cento, desidero ricordare che nella seduta precedente l'onorevole Caronia aveva avanzato una proposta analoga a quella dell'onorevole Marchesi; d'altra parte, desidero anche ricordare all'onorevole Sottosegretario che la proposta non stabiliva tassativamente il 50 per cento, ma « fino al 50 per cento », lasciando, cioè, piena facoltà e responsabilità alle commissioni giudicatrici. In questi giorni, ho avuto occasione di parlare con diversi presidenti di commissioni e molti di essi mi hanno fatto rilevare che in più casi si sono trovati a disagio di fronte al numero di candidati meritevoli dell'approvazione, numero che andava oltre anche il limite del 50 per cento.

Per questo motivo, io sarei favorevole alla estensione della percentuale fino al limite del 50 per cento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Limitatamente alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza indetta nell'anno 1955, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può conferire l'abilitazione anche ai candidati che, dalle Commissioni giudicatrici, siano dichiarati idonei all'unanimità oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1953, n. 188.

Qualora, tuttavia, trattasi di discipline per le quali siano stati banditi più di quattro posti, non potranno conferirsi abilitazioni ai sensi del precedente comma in misura superiore al 30 per cento dei posti.

Ove necessario, ai fini dell'attuazione del presente articolo, sarà fatto luogo alla riconvocazione delle Commissioni che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già conclusi i propri lavori ».

Come gli onorevoli colleghi avranno rilevato, ho già corretto nel 30 per cento il limite già stabilito al 25, avendo il Sottosegretario e il relatore accolto questo principio.

TRABUCCHI. Propongo di portare il limite al 50 per cento.

LOZZA. Noi siamo d'accordo, tanto più che si tratta di una norma transitoria.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per me, la sola preoccupazione è rappresentata dal fatto che le commissioni che hanno già terminato i loro lavori hanno certamente seguito un criterio più restrittivo nelle loro valutazioni rispetto alla maggiore larghezza che sarà concessa alle altre commissioni. Per questo motivo mi permetto di insistere a che il limite del 30 per cento non sia superato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Trabucchi: sostituire alle parole « 30 per cento » le parole « 50 per cento ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 modificato secondo l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Le proposte di legge saranno votate a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Resta: Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre. (1787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di mia iniziativa: « Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta abbiamo approvato i primi sei articoli di questa proposta di legge.

Passiamo, ora, all'esame degli articoli successivi.

Do lettura dell'articolo 7:

« Per la determinazione del posto di graduatoria nel caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Ai fini del conferimento delle cattedre disponibili per ciascuna materia o gruppi di materie, si osservano le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, per fatti di guerra o per cause di servizio »

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 8.

« Agli insegnanti collocati in ruolo per effetto della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Lo pongo in votazione

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

« Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico non di ruolo delle scuole

d'istruzione artistica in possesso di idoneità conseguita entro il 30 giugno 1954, in concorsi per esami che, per almeno un anno nell'ultimo quadriennio, abbiano prestato servizio nelle anzidette scuole sono, a domanda. e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nominati in prova nel ruolo cui l'idoneità da essi posseduta si riferisce.

Gli insegnanti tecnico-pratici e il personale tecnico collocati in ruolo ai sensi del precedente comma, conseguono la iscrizione al grado iniziale dopo sei mesi di prova ».

Gli onorevoli Lozza e Marangone Vittorio hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: « che, per almeno un anno nell'ultimo quadriennio, abbiano prestato servizio nelle anzidette scuole ».

Gli stessi onorevoli Lozza e Marangoni hanno presentato anche il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente comma:

« Le graduatorie non esaurite in virtù del precedente comma, restano valide fino ad esaurimento, nei limiti di un quinto dei posti disponibili per ogni anno scolastico ».

Prego l'onorevole Lozza di volerli illustrare.

LOZZA. Il primo emendamento deve considerarsi decaduto in coerenza con le precedenti votazioni.

Il secondo emendamento, invece, resta valido, e va corretto in analogia a quanto è stato già fatto in precedenza, e cioé inserendo, dopo la parola « esaurimento », le parole: « e dopo che siano stati assunti in ruolo gli aspiranti compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ».

Credo che questo emendamento non abbia bisogno di illustrazione.

C'è invece da osservare che, per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 9, la onorevole De Lauro Matera Anna mi ha ricordato che l'idoneità degli insegnanti teorico-pratici aveva, prima, un'altra denominazione, e cioé: assistenti, istruttori e capi officina. Poiché l'equipollenza deve essere mantenuta, è ovvio che queste tre qualifiche debbano includersi nel primo comma dell'articolo, dopo le parole « in possesso di idoneità ».

PRESIDENTE. È giusto.

Pongo, allora, in votazione il primo comma che, con questo emendamento e con l'emendamento proposto dagli onorevoli Franceschini, Perdonà e Romanato, inteso a spostare al 31 dicembre 1954 la data di conseguimento della stessa idoneità per beneficiare delle disposizioni previste nell'articolo e il cui concetto è stato già accolto in questa legge, risulta come segue:

« Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico non di ruolo delle scuole d'istruzione artistica in possesso di idoneità a posti di assistenti, istruttori e capi officina conseguita entro il 31 dicembre 1954 in concorsi per esami che, per almeno un anno nell'ultimo quadriennio, abbiano prestato servizio nelle anzidette scuole sono, a domanda e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nominati in prova nel ruolo cui l'idoneità da essi posseduta si riferisce ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente emendamento Lozza-Franceschini che, se approvato, costituirà il secondo comma dell'articolo:

« Le graduatorie non esaurite in virtù del precedente comma restano valide fino ad esaurimento, e dopo che siano stati assunti in ruolo gli aspiranti compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, nei limiti di un quinto dei posti disponibili per ogni anno scolastico ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 9, che diventa terzo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori, relativi a materie o gruppi di materie per le quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, che siano forniti di idoneità conseguita, entro il 30 giugno 1954, in concorsi a cattedre per titoli ed esami per le materie costituenti il posto da essi occupato, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario. A tale scopo, i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti e scuole di istruzione artistica i quali siano stati dichiarati eleggibili in concorso a cattedre.

Resta fermo, in ordine al periodo di prova, quanto è stabilito dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1034, che ha ratificato con modificazione il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127 ».

Gli onorevoli Lozza e Franceschini hanno presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, dopo le parole:* in concorsi a cattedre per titoli ed esami, *aggiungere le altre:* o per titoli ».

Questo emendamento è improponibile, perché il concetto in esso contenuto è stato già respinto in precedenti votazioni.

C'è, ora, un emendamento proposto dagli onorevoli Romanato, Perdonà e Franceschini Francesco. Esso deve essere diviso in due parti. La prima parte è la seguente:

« *Aggiungere dopo le oarole:* corrispondente ruolo ordinario, *le parole:* conservando come assegno personale riassorbibile la eventuale eccedenza di retribuzione percepita nel ruolo speciale transitorio ».

Faccio rilevare che il concetto di retroattività che gli onorevoli proponenti vogliono introdurre con il loro emendamento è di difficile attuazione e presenta molte difficoltà, perché si tratta di assunzione *ex novo* nel ruolo ordinario.

ROMANATO. L'emendamento vuol salvaguardare gli interessi di coloro che abbiano già maturato scatti di anzianità.

PRESIDENTE. Va bene. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 10 con l'emendamento di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Al secondo comma v'è un emendamento proposto dalla onorevole Titomanlio inteso a comprendere, fra le categorie indicate nello stesso comma, anche gli insegnanti dei conservatori di musica.

TITOMANLIO VITTORIA. Il mio emendamento ha un suo logico fondamento: anzitutto, perché il titolo rilasciato dai conservatori di musica abilita di per sé stesso all'insegnamento; in secondo luogo, perché non essendovi stati concorsi a cattedre, gli insegnanti sono stati ammessi per mezzo di concorsi a titoli.

PITZALIS. Penso che questo emendamento non debba essere accolto se non si vuole creare un precedente pericolosissimo. Anche perché abbiamo posto come condizione indispensabile il possesso di una idoneità. Noi non possiamo derogare in nessun caso e quindi nemmeno le eccezioni sollevate dalla collega Titomanlio Vittoria non possono trovare accoglimento. Il fatto che in venti anni non siano stati banditi dei concorsi a cattedre non è certo imputabile agli interessati, ma noi non possiamo derogare alla norma. Se mai, per i conservatori di musica si potrà provvedere con una legge speciale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Pitzalis. Il criterio ispiratore della legge è quello di sistemare persone le quali abbiano conseguito un determinato titolo: ora è evidente che non possiamo seguire, in questo caso, un diverso criterio di valutazione; e soprattutto non ne vedo l'opportunità.

TITOMANLIO VITTORIA. Insisto nella proposta per le ragioni già dette.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Titomanlio insiste, pongo in votazione il suo emendamento, che è sostitutivo del secondo comma dell'articolo 10:

« Per gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti di istruzione artistica e dei conservatori di musica è sufficiente, agli effetti del collocamento a domanda nei ruoli ordinari, la conferma stabile ottenuta dopo il triennio di prova ».

(*È approvato*).

Vi è, ora, la seconda parte dell'emendamento Romanato-Perdonà-Franceschini Francesco. Ne do lettura:

« Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale transitorio e provenienti dal ruolo ordinario, i quali, per effetto della presente legge, passino al ruolo ordinario per la cattedra corrispondente all'insegnamento nel quale prestano servizio di ruolo speciale transitorio, sono inquadrati col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito nel nuovo ruolo, se in esso avessero percorso tutta la loro carriera ».

Questo emendamento dovrebbe essere aggiunto al secondo comma dell'articolo, già approvato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Faccio osservare che questo concetto è compreso nell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

ROMANATO. Allora lo ritiro.

PRESIDENTE. Vi è ora il seguente emendamento proposto dagli onorevoli Lozza e Marangone Vittorio:

« *Aggiungere, in fine, il seguente comma aggiuntivo:*

« Per i posti dei ruoli speciali transitori per i quali non è prevista la cattedra di ruolo ordinario, gli idonei – di cui alla presente legge – possono essere iscritti nel ruolo ordinario pur occupando posti di ruolo transitorio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

« Gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica iscritti nei ruoli speciali transitori che siano forniti di idoneità conseguita, entro il 30 giugno 1954, in concorsi per esami, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario per il posto cui l'idoneità stessa si riferisce. A tale scopo i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituiti altrettanti posti di ruolo ordinario ».

Gli onorevoli Lozza e Marangoni Vittorio hanno presentato il seguente emendamento:

« *sostituire le parole:* in concorsi per esami, *con le parole:* in concorsi per esami e in concorsi per titoli ».

In analogia con le precedenti votazioni, questo emendamento deve considerarsi decaduto.

LOZZA. Occorre, però, come abbiamo fatto per l'articolo 9, precisare anche in questo articolo le qualifiche di assistenti, istruttori e capi officina.

PRESIDENTE. Pongo subito in votazione questo emendamento: aggiungere, dopo le parole: «idoneità conseguita», le parole: « a posti di assistenti, istruttori e capi officina ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente emendamento degli onorevoli Franceschini-D'Este Ida:

« *Sostituire le parole:* 20 giugno 1954, *con le parole:* 31 dicembre 1954 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Franceschini Francesco, Romanato e Perdonà hanno proposto il seguente articolo 11-*bis*:

« A far data dalla pubblicazione della presente legge e con inclusione dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 marzo 1953, è soppressa la valutazione del titolo di idoneità ».

L'intento è chiaro: quello di non creare aspettative negli idonei ai futuri concorsi.

LOZZA. Vorrei pregare di non prendere in considerazione questo emendamento, in attesa di esaminare la situazione che si creerà dopo l'applicazione delle leggi sullo stato giuridico e sulle carriere. In esse il concetto degli idonei è stato mantenuto; se esso dovesse essere in un secondo momento soppresso, ciò sarà avvenuto in una sede più importante e più appropriata. In questo momento, non mi sento di determinare una nuova situazione.

ROMANATO. Non ho nulla in contrario ad aderire alla proposta fatta dal collega Lozza.

Avevo proposto questo emendamento per evitare che, all'indomani della sistemazione di tutti gli idonei rimasti senza cattedra, ci trovassimo di nuovo di fronte al problema degli idonei. Aboliamo il titolo di idoneo: costoro si chiamino vincitori di concorso rimasti senza cattedra.

TESAURO. Non è possibile, perché vi sono disposizioni legislative che fanno tassativo riferimento agli idonei. Vedansi, per esempio, gli invalidi di guerra.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Tesauro è esattissima, nel senso che nelle nostre leggi si fa spesso esplicito riferimento al concetto di idoneità. Il « vincitore di concorso rimasto senza cattedra » non ha senso giuridico, è una contradizione in termine, e, in ogni caso, non mi sembra che sia il caso di fare un simile riferimento in questa legge; penso che si possa votare un ordine del giorno col quale si esprima chiaramente il pensiero della Commissione, contrario al concetto di idoneità, cioè al vincitore di concorso che resti privo di cattedra.

LOZZA. A mio modo di vedere, l'ordine del giorno sarebbe troppo impegnativo; io resto del mio parere di attendere senza prendere alcun impegno.

ROMANATO. D'accordo.

PITZALIS Io sono completamente contrario alla proposta del collega Romanato.

Il concetto di idoneo deriva dal conseguimento del massimo punteggio necessario per vincere la cattedra. Chi consegue il punteggio del 70 per cento ha conseguito una idoneità; e questo è un concetto sostanziale e non solo formale. Basti considerare che è il titolo indispensabile per vincere una cattedra. Che poi di questo titolo si faccia scempio, questa è un'altra questione.

Pertanto, io lascerei fermo il concetto dell'idoneo, che investe tutta la nostra legislazione e che è titolo di valutazione.

TESAURO. Sono d'accordo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Colgo l'occasione della discussione di questo emendamento proposto dall'onorevole Romanato per ricordare che, quando si è iniziato a parlare della sistemazione degli idonei, l'unanime proposito è stato quello di chiudere. Questo spirito ha ispirato la proposta di legge del Presidente; con questo intento abbiamo proceduto all'approvazione del provvedimento.

Io credo che interesse della scuola sia che d'ora in avanti ai posti di insegnamento si acceda solo attraverso regolari concorsi e credo che sarebbe opportuno che la Commissione fosse d'accordo su questo orientamento generale: gli aspiranti ad entrare nei ruoli dello Stato non hanno che una strada, quella del concorso. Dovrà essere cura del Governo fare in modo che i concorsi abbiano a svolgersi tempestivamente, senza attendere che il numero degli aspiranti si accumuli esageratamente, mentre i posti restano vacanti.

Perciò, mi pare anche giusto che venga ribadito il concetto che il titolo di idoneo non ha altro valore oltre quello che è connesso alla graduatoria ad esaurimento. Assorbita la graduatoria ad esaurimento, il titolo non costituisce diritto ad aspirare ad assere considerati vincitori di un concorso che non si è vinto.

ROMANATO. Con i chiarimenti del Governo, ritiro l'emendamento aggiuntivo proposto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

« Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della domanda »

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Resta, ora, da approvare la tabella. Ne do lettura

TABELLA RELATIVA ALLE CATTEDRE A DISPOSIZIONE PER LA COLLOCAZIONE NEI RUOLI DEI PROFESSORI STRAORDINARI DEL PERSONALE INSEGNANTE FORNITO DI IDONEITÀ

Classe di concorso	Materie o gruppi di materie	Tipi di scuole nelle quali vengono insegnate	Contingente delle cattedre a disposizione
I	Italiano, latino, storia e geografia	Scuola media	1.080
II	Matematica	Scuola media	120
III	Disegno	Scuola media	150
1ª classe	Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio	80
2ª classe	Lettere greche e latine	Liceo classico	100
4ª classe	Lettere italiane e latine e storia	*a*) Liceo classico *b*) Liceo scientifico *c*) Istituto magistrale	280
VII-*a*	Lingua e letteratura francese	Liceo scientifico	3
VII-*b*	Lingua e letteratura inglese	Liceo scientifico	3
VII-*c*	Lingua e letteratura tedesca	Liceo scientifico	16
IX	Matematica e fisica	*a*) Liceo classico *b*) Liceo scientifico *c*) Istituto magistrale	125
A. I	Italiano, storia e geografia	*a*) Scuole tecniche *b*) Scuola professionale femminile	20
A. IV-*f*	Lingua e letteratura francese	Scuola tecnica commerciale	2
A. IV-*i*	Lingua e letteratura inglese	Scuola tecnica commerciale	20
A. IV-*t*	Lingua e letteratura tedesca	Scuola tecnica commerciale	2
A. V-*f*	Lingua e letteratura francese	Istituto tecnico commerciale e nautico	10
A. V-*i*	Lingua e letteratura inglese	Istituto tecnico commerciale e nautico	60
A. V-*t*	Lingua e letteratura tedesca	Istituto tecnico commerciale e nautico	5
A. V-*s*.	Lingua e letteratura spagnola	Istituto tecnico commerciale e nautico	1
A. VII	Matematica e fisica	Istituto tecnico industriale e commerciale	65
A. VIII	Chimica e merceologia	Istituto tecnico industriale e commerciale	15
A. IX	Scienze e merceologia	*a*) Scuola tecnica commerciale *b*) Scuola professionale femminile	30

Classe di concorso	Materie o gruppi di materie	Tipi di scuole nelle quali vengono insegnate	Contingente delle cattedre a disposizione
A. XI	Costruzione e disegni di costruzioni	*a*) Istituto tecnico industriale . *b*) Istituto tecnico geometri . . .	12
B. I	Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	Scuola tecnica a indirizzo agrario . .	3
C. I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	Istituto tecnico agrario	2
C. II	Chimica e industria agraria . . .	Istituto tecnico agrario . . .	1
C. IV	Agricoltura	Istituto tecnico agrario	2
C. V	Economia ed estimo rurale	Istituto tecnico agrario	4
C. XIV	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	Istituto tecnico agrario	6
D. I	Matematica, fisica e chimica . .	Scuola tecnica industriale	22
D. II	Elettrotecnica	Scuola tecnica industriale	1
D. IV	Meccanica e disegni professionali . .	Scuola tecnica industriale	3
D. VIII	Tecnologia e disegni professionali. .	Scuola tecnica industriale	5
E. III	Elettrotecnica e laboratorio . .	Istituto tecnico industriale . . .	1
E. IV	Radiotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale . . .	2
E. V	Meccanica, macchine e disegno relativo.	Istituto tecnico industriale . . .	5
E. VI	Disegno tecnico	Istituto tecnico industriale . . .	5
E. VIII	Chimica e laboratorio	Istituto tecnico industriale . .	2
E. XIII	Tecnologia, meccanica e laboratorio	Istituto tecnico industriale	4
E. XV	Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.	Istituto tecnico industriale	5
E. XVI	Disegni di proiezioni e forme architettoniche.	Istituto tecnico industriale	1
E. XVIII	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione di tessuti.	Istituto tecnico industriale	1
E. XIX	Tecnologia della filatura e della tessitura.	Istituto tecnico industriale	2
F. I	Computisteria e pratica commerciale	Scuola tecnica commerciale	50
G. I.	Scienze naturali e geografia generale ed economica.	Istituto tecnico commerciale. . . .	6
G. II	Geografia generale ed economica . .	Istituto tecnico commerciale. . . .	6
G. IV	Ragioneria e tecnica commerciale .	Istituto tecnico commerciale. . . .	21
G. V	Materie giuridiche	Istituto tecnico commerciale. . . .	26
H. I	Agronomia ed estimo	Istituto tecnico geometri	15

Classe di concorso	Materie o gruppi di materie	Tipi di scuole nelle quali vengono insegnate	Contingente delle cattedre a disposizione
H. II	Topografia	Istituto tecnico geometri .	15
J. I	Storia e geografia	Istituto tecnico nautico	5
J. IV	Attrezzatura e manovra	Istituto tecnico nautico .	2
J. V	Macchine marine e disegno	Istituto tecnico nautico . .	3
L. I	Matematica, nozioni di contabilità scienze naturali, merceologia	Scuola professionale femminile	2
L. II	Disegno, nozioni di storia, arte	Scuola professionale femminile .	2
L. III	Economia domestica, esercizio ed igiene.	Scuola professionale femminile	1
M. III	Disegno, storia, arte	Scuola Magistero professionale per la donna	4
Avv. I	Italiano, storia e geografia	Scuola di avviamento.	460
Avv. II	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e igiene.	Scuola di avviamento	350
Avv. VI	Materie tecniche del tipo commerciale.	Scuola di avviamento a tipo commerciale	90
		TOTALE DELLE CATTEDRE A DISPOSIZIONE . .	3.334

Gli onorevoli Carcaterra e Titomanlio Vittoria hanno proposto il seguente emendamento:

« *Nella tabella inserire*: 2 cattedre per la storia dell'arte ».

LOZZA. Voterò a favore dell'emendamento, ma debbo fare una breve osservazione.

Abbiamo constatato che molte classi di concorso non hanno posti ed abbiamo affermato di poter fare in modo che vengano ad accendersi le graduatorie. Ora, giunti a questo punto, votando questo emendamento, non potremmo stabilire che, per le classi di concorso dove non ci sia un posto, ve ne debba essere almeno uno ?

Giacché l'onorevole Titomanlio ha proposto l'inserimento dei posti per la storia dell'arte, io potrei proporre un emendamento analogo per tutte le classi di concorso dove non ci sono posti: chiedere almeno un posto o due.

TITOMANLIO VITTORIA. Ritiro l'emendamento, avendo avuto notizia dell'esistenza di una proposta di legge dove il mio emendamento potrà trovar sede più propria.

MARANGONE VITTORIO. Vi sono molti insegnanti in procinto di far la domanda di essere collocati a riposo con i noti benefici dei 5 e dei 7 anni, però sono ancora incerti di fronte alla non ancora avvenuta applicazione delle nuove norme sul conglobamento e sulle pensioni. Poiché, tuttavia, la scadenza è prossima, non potrebbe l'onorevole Sottosegretario rendersi interprete di questo desiderio espresso dagli interessati, di concedere una proroga al termine di scadenza per la presentazione delle domande di collocamento in pensione, in attesa che siano conosciute le relative norme ?

Io penso che, se si potesse ottenere una proroga di un anno, noi recupereremmo diverse cattedre.

GUI. Questa proroga è già prevista nei decreti delegati. Non so con precisione se sia di un anno o due.

LOZZA. Mentre stiamo per approvare queste tabelle, desidero ricordare che, per quanto riguarda il recupero delle cattedre,

noi abbiamo votato un articolo in cui abbiamo dato la possibilità al Ministero di indire concorsi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È esatto.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento, pongo in votazione la tabella di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvata*).

L'onorevole Franceschini Francesco ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione nel prendere atto con sodisfazione dello sforzo compiuto dal Governo col porre a disposizione degli insegnanti dichiarati idonei il massimo numero di cattedre reperibili, rileva tuttavia che tale sforzo si renderebbe insufficiente per il futuro, qualora il sistema stesso di revisione degli organici nelle scuole statali non venisse convenientemente e sollecitamente riformato.

Richiamandosi pertanto all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Romanato e accettato dal Governo, in occasione della discussione del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1954-55, invita il Governo a disporre l'assunzione *ope legis* all'organico di tutti i posti che possano costituire cattedra, non appena compiuto il prescritto periodo di funzionamento in prova.

Tale riforma consentirebbe per mezzo di frequenti normali concorsi, l'afflusso e la selezione dei migliori insegnanti nei ruoli dello Stato, costituendo così il miglior mezzo per la elevazione e il prestigio della scuola.

In tal senso la VI Commissione chiede al Governo un sollecito provvedimento legislativo ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

L'onorevole De Lauro Matera Anna ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, considerato che l'insegnamento di lingue straniere di ruolo *B* nelle scuole medie è tuttora in attesa di sistemazione; considerato che, allo stato dei fatti, ai professori idonei per tale tipo di insegnamento non si offre alcuna possibilità di sistemazione; invita il Governo a provvedere sollecitamente alla costituzione della cattedra di lingua straniera nella scuola media al fine di riportare l'ordine in un settore che è di estrema importanza e che troppo a lungo ha risentito di uno stato di grave disagio ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il provvedimento è già allo studio e perciò non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Romanato ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione, mentre si accinge a votare la legge per la immissione in ruolo di tutti gli idonei, invita il Governo a presentare con urgenza il disegno di legge più volte enunciato per l'acquisizione all'organico della scuola delle classi di collegamento incorporandole negli Istituti medi superiori cui appartengono di fatto e di diritto ».

Pongo, allora, in votazione l'ordine del giorno Romanato di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

COLITTO ed altri: « Modifiche delle norme sulla libera docenza » (1850); e TRABUCCHI: « Modificazioni alla norma del « numero chiuso » in tema di libera docenza ». (1922):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

RESTA: « Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre ». (1787):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 36
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Baccelli, Badaloni Maria, Caronia, Cavallotti, Cinciari Rodano Maria Lisa, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ermini, Fabriani, Gaudioso, Grasso Nicolosi Anna, Gui, L'Eltore, Lozza, Marangone Vittorio, Marchesi, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Mazzali, Natta, Nicosia, Perdonà, Pino, Pitzalis, Resta, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Sorgi, Titomanlio Vittoria e Trabucchi.

È in congedo:

Franceschini Francesco.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI